Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 5

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	ANNO L.	42	SEM.	22	TRIM.	12
Per le Provincie del Regno		»	46	»	24	»	13
Svizzera		»	58	»	31	»	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	»	27	»	15

Firenze, Mercoledì 5 Gennaio

Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	ANNO L.	82	SEM.	48	TRIM.	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	»	60	»	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	»	44	»	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5420 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Reale 3 ottobre 1869, n. 5295, col quale furono determinate alcune modificazioni nei ruoli organici e nelle attribuzioni del personale della carriera superiore dell'Amministrazione provinciale;

Veduto l'art. 11 di detto decreto, che stabilisce che le disposizioni in esso contenute dovevano essere compiute nel corrente anno;

Considerato che la Commissione speciale, incaricata dell'esame dei titoli e delle informazioni per la composizione dei nuovi ruoli, non ha ancora potuto compiere il suo lavoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Presidente del Consiglio e Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È prorogato al 1° marzo prossimo venturo il termine assegnato per l'attuazione del decreto Reale 5 ottobre 1869 sopra menzionato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 5418 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento doganale approvato con legge del 21 dicembre 1862, n° 1061;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le unite tabelle *A* e *B* firmate per ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

La tabella *A* indica le modificazioni apportate all'ordinamento delle dogane.

La tabella *B* stabilisce il ruolo degli impiegati, il loro numero per ogni categoria e classe, e i relativi stipendii. Stabilisce pure le somme per le spese d'ufficio, per le indennità di viaggio ai direttori, per il maneggio degli introiti ai cassieri non che quelle per le indennità agli impiegati delle dogane internazionali poste sul territorio estero.

Art. 2. La distribuzione del personale nelle singole dogane è fatta con decreto ministeriale. È anche fatta con decreto ministeriale la distribuzione delle somme stabilite per le spese d'ufficio, per le indennità di viaggio ai direttori e per il maneggio degli introiti ai cassieri.

Art. 3. I due ordini degli uffici doganali stabiliti dall'art. 3 della legge sulle dogane sono divisi in quattro classi per ognuno.

Ogni ufficio doganale può avere delle sezioni ad esso annesse.

Le facoltà delle sezioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 4. Le dogane principali concentrano presso di sè gli introiti e i relativi conti delle dogane che sono a loro rispettivamente aggregate. Di queste stesse dogane concentrano anche i lavori di statistica e di contenzioso, gli inventarii dei mobili e i rendiconti dei registri e stampati d'ogni specie.

Con decreto ministeriale saranno indicati gli uffici che dovranno funzionare come dogane principali.

Art. 5. Le operazioni di entrata per la ceralacca da suggellare, i lapis composti, la profumeria, i guanti, le tele cerate, i tessuti di lana e di juta, le botti cerchiate in ferro, gli utensili in legno, i fiori artificiali, i lavori di moda, i mobili, la gioielleria, l'orificeria e la bisotteria, quando tali oggetti si vogliono sdoganare in base del loro valore, possono effettuarsi soltanto nelle dogane di primo ordine.

In vista di speciali circostanze il direttore generale delle gabelle può estendere questa facoltà anche a talune dogane del secondo ordine, prima classe.

Art. 6. Le merci esenti da dazio di entrata; gli oggetti destinati ad uso particolare purchè non sieno sottoposti all'obbligo del contrassegno o del bollo di assaggio e purchè i diritti a pagarsi sugli stessi non superino le dieci lire; la polvere da sparo di prima qualità limitatamente ad un chilogramma e i tabacchi che seco portano i viaggiatori purchè non eccedano i due chilogrammi possono essere importati per qualsiasi dogana.

Per qualsiasi dogana può anche aver luogo l'esportazione temporaria e la reintroduzione in franchigia dei fusti, otri e sacchi che servirono ad esportare le merci indicate all'art. 40 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 7. Per le dogane della Sicilia possono essere importati i tabacchi lavorati ed in foglia se sono di primo ordine o di secondo ordine della prima e seconda classe.

Quelle di classe inferiore sono abilitate alla importazione dei soli tabacchi lavorati e nella quantità di dieci chilogrammi per ogni spedizione, se sono della ultima classe.

Art. 8. Le operazioni di cabotaggio dei prodotti del luogo, e quelle per l'entrata e l'uscita delle merci esenti da dazio possono nei siti che verranno determinati dal Ministero delle Finanze essere affidate alle brigate delle guardie doganali. Queste brigate per siffatte operazioni sono considerate come sezioni doganali.

Art. 9. Le spedizioni in cabottaggio delle merci esenti da dazio di entrata e di uscita non hanno bisogno di esser accompagnate da bollette doganali. Sono però sempre sottoposte all'obbligo della dichiarazione verbale e della verificazione.

Eguale facilitazione può essere accordata dal direttore generale delle gabelle a determinati prodotti delle piccole isole italiane per facilitarne la spedizione nel continente del Regno.

Art. 10. Le presenti disposizioni avranno effetto col 1° gennaio 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Tabella A.

Modificazioni all'ordinamento delle Dogane.

I. Sono soppresse:

a) Le Dogane di Bassano, Bibbona, Belgirate, Monesteraci;

b) Le sezioni di Baratti della Dogana di Piombino; di Torre Mozza della Dogana di Follonica; di S. Casciano dei Bagni della Dogana di Torricella; di Acquischieri, Acqua del Conte, Marulli, Placida, Porta Vignazza e Salvo della Dogana di Messina; del Fondaco Tedeschi della Dogana di Venezia; di Nisida della Dogana di Napoli; di Piattamala della Dogana di Tirano; di Porta Capo di Monte, di Porta Calamo, Porta Marina, Porta Pia della Dogana di Ancona; dei Ponti Reale e Spinola e di Ponte Legno della Dogana di Genova.

II. Sono istituite e dichiarate di II ordine, IV classe le Dogane di Baratti, Casello, Castagneto, Lanzo d'Intelvi, Pigna, Riace, San Casciano dei Bagni, Stimigliano, Torre Mozza.

Sono pure instituite le sezioni di Porta Calvi per la Dogana di Genova; di Bocca del Porto e dell'Ufficio dei Grani per la Dogana di Livorno; del Porto Nuovo per la Dogana di Bari; di Porta Marina, del Mandracchio e dei Magazzini Generali per la Dogana di Ancona; di Goroglio per la Dogana di Napoli.

Sono infine instituiti i posti di osservazione di Castello di Albana per la Dogana di Prepotto; di Piattamala per la Dogana di Tirano; di Nogaredo per la Dogana di Trivignano.

III. Prendono la denominazione di:

a) Augusta la Dogana di Agosta;

b) Casalicchio (Pieppi) la Dogana di Casalicchio;

c) Luvino la Dogana di Luino;

d) Riva di Trento la Dogana di Riva;

e) Torrenova di Cirò la Dogana di Torrenova;

f) Vieste la Dogana di Viesti.

IV. Sono dichiarate:

a) del I ordine, I classe la Dogana di Ancona;

b) del I ordine, IV classe le Dogane della Spezia, Parma e Modena;

c) del II ordine, I classe le Dogane dell'Indicatore e Porto Maurizio;

d) del II ordine, II classe le Dogane di Carloforte, Cavannella di Po, Granatello, Manfredonia, Pontebba, Riva di Trento, Torre dell'Annunziata, Viareggio e Cesenatico;

e) del II ordine, III classe le Dogane di Cannobbio, Forte dei Marmi Pisciotta, Pitigliano, Porto Nogaro, Santo Stefano (Toscana), S. Vito di Cadore, Vietri sul Mare e Zorzoi;

f) del II ordine, IV classe le Dogane di Bocca d'Arno, Castiglioni della Pescaia, Pertegada, S. Giuseppe, S. Pietro Val d'Astico, S. Vincenzo, Talamone, Timau, Torre delle Saline, e Torre San Rocco.

V. Sono autorizzati al deposito le Dogane di:

a) Ancona, Sinigaglia per tutte le merci nei magazzini generali, esclusi i tabacchi;

b) Catania, Siracusa e Trapani per tutte le merci nei magazzini privati, esclusi per Catania i generi coloniali;

c) Livorno per tutte le merci nei magazzini sotto diretta custodia della Dogana ed in quelli privati, esclusi però per questi ultimi i tabacchi;

d) Pesaro per i generi coloniali, piombo e ferramenti nei magazzini sotto diretta custodia della Dogana;

e) È tolta alla Dogana di Cavannella di Po la facoltà del deposito.

f) Alla Dogana di Genova è aggiunta la facoltà del deposito nei magazzini generali.

VI. La Dogana di Narni è autorizzata ad attestare l'uscita delle merci in transito esclusi i tabacchi.

VII. Sono autorizzate le dogane:

a) del II ordine, I classe a sdoganare tutte le merci indicate nella categoria X della Tariffa Generale delle Dogane, non che le macchine e meccaniche, escluse però quelle che nella tariffa sono classificate fra le non nominate;

b) di Belluno, Paola, Pescara, Pizzo, Porto Maurizio, Rodi e Salerno al daziato della polvere da sparo, polverino, prodotti esplodenti, della polvere fulminante, del cotone fulminante, del alkol-oxide e delle cartucce per le armi comuni;

c) di Porlezza al daziato dei tessuti, della cui importazione sono abilitate le Dogane del secondo ordine, prima classe;

d) del II ordine, IV classe al daziato anche delle merci indicate alle categ. XVI e XVIII di detta tariffa, la importazione delle quali è riserbata per le Dogane della III classe di detto ordine.

VIII. È tolta alle Dogane del secondo ordine la facoltà di sdoganare i filati di cotone crudo semplice.

IX. Sono vie doganali:

a) per le Dogane di Ala nel Tirolo, dell'Indicatore e Narni le rispettive strade ferrate;

b) per quella del Casello la strada mulattiera che dalla Valle Vestino mette nel Regno costeggiando a parte destra il fiume Toscolano e rasentando quindi la Cascina Rosane discende al Ponte Her, ove si dirama in due tronchi, uno dei quali conduce a Maderno e l'altro a Gargnano;

c) per quella di Lanzo d'Intelvi la strada di Valmara proveniente dalla Svizzera;

d) per quella di Orvinio la strada che da Orvinio per lo stradone di San Giacomo si dirama da una parte a Porcile, Vicovaro e Trivoli (paesi pontifici) e dall'altra parte a Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli e Subiano (paesi pontifici), rimanendo soppressa come doganale l'altra strada che ora serve al passaggio delle merci;

e) per quella di Pigna la strada comunale detta Muraton;

f) per quella di Pontefelice la via Flaminia che dal Pontificio per Civita Castellana e Borghetto passa il Tevere e direttamente conduce alla Dogana;

g) per quella di S. Casciano dei Bagni la strada che da Trevisano (Pontificio) conduce direttamente alla Dogana; non che l'altra che passando dalla Montagna (Pontificio) mette anche essa alla Dogana;

h) per quella di Sorce la via Salaria che dal Pontificio per Passo Correse devia al punto di Correse e mette alla Dogana;

i) per quella di Stimigliano il passo del Tevere col mezzo della barca di Ponzano; e strada ferrata che dal confine mette alla Dogana;

l) per quella di Vinadio la strada che passando per la montagna di Colle Lungo e per le borgate di S. Bernoni, Caglier ed il Vallone dei Bagni conduce alla Dogana.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

Tabella B.

RUOLO degli impiegati di Dogana.

CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI	NUMERO degli impiegati per ogni categoria	CLASSE in cui si divide ogni categoria	NUMERO degli impiegati per ogni classe	ANNUO STIPENDIO per ogni impiegato	ANNUO STIPENDIO per ogni classe	ANNUO STIPENDIO per ogni categoria
Direttori di dogana	26	I	9	5,000	45,000	
		II	17	4,500	76,500	121,500
Ricevitori	304	I	10	4,000	40,000	
		II	13	3,500	45,500	
		III	8	3,000	24,000	
		IV	15	2,600	39,000	
		V	35	2,200	77,000	
		VI	43	1,800	77,400	
		VII	71	1,500	106,500	
		VIII	109	1,200	130,800	540,200
Magazzini dei generi di privativa con l'incarico di ricevitore doganale delle ultime quattro classi	21	I	3	600	1,800	
		II e III	4	400	1,600	
		IV	14	200	2,800	6,200
Sotto ufficiali della guardia doganale con l'incarico di ricevitore doganale di VIII classe e di commessi ai posti di osservazione	62	»	62	180	11,160	11,160
Cassieri	33	I	11	3,500	38,500	
		II	7	3,000	21,000	
		III	6	2,600	15,600	
		IV	9	2,200	19,800	94,900
Cassieri-sussidiari	34	I	17	1,800	30,600	
		II	17	1,500	25,000	56,100
Economi	8	»	8	2,600	20,800	20,800
Commissari alle scritture	38	I	9	3,500	31,500	
		II	13	3,000	39,000	
		III	16	2,600	41,600	112,100
Commissari alle visite	49	I	12	3,500	42,300	
		II	20	3,000	60,000	
		III	17	2,600	44,200	146,200
Commissari ai depositi	23	I	11	3,000	33,000	
		II	12	2,600	31,200	64,200
Ufficiali alle visite	503	I	109	2,600	283,400	
		II	121	2,200	266,200	
		III	130	1,800	234,000	
		IV	143	1,500	214,500	998,100
Ufficiali alle scritture	366	I	50	2,600	130,000	
		II	60	2,200	132,000	
		III	69	1,800	124,200	
		IV	77	1,500	115,500	
		V	110	1,200	132,000	633,700
Commessi	254	I	80	1,500	120,000	
		II	94	1,200	112,800	
		III	80	1,000	80,000	312,800
Agenti subalterni	335	I	90	1,000	90,000	
		II	110	900	99,000	
		III	135	800	108,000	297,000
Visitatrici	71	I	20	250	5,000	
		II	51	180	9,180	14,180
TOTALE	2127		2127		3,429,140	3,429,140

Indennità per spese d'ufficio . . . L.	67,450
Id. per spese di viaggio ai direttori di dogana . . . »	25,000
Id. ai cassieri per il concentramento degli introiti e il relativo versamento in tesoreria . . . »	3,000
Indennità agli impiegati delle dogane internazionali poste in territorio estero . . . »	6,500
TOTALE	3,531,090

Visto per ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze
Q. SELLA.

Il Numero 5419 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la Legge del 15 giugno 1865, n° 2397;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le annesse tabelle firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, le quali stabiliscono:

a) Il ruolo normale degli Impiegati per le Saline dello Stato non che i relativi stipendi e indennità;

b) Il ruolo degli Agenti subalterni e degli operai stabili a paga fissa ed a cottimo per le suddette Saline coll'indicazione delle mercedi degli operai stabili a paga fissa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato sul ruolo all'Ispettore delle Saline aumenta ogni cinque anni di 500 lire, ma non può mai diventare superiore alle lire 6000.

Art. 3. Gli uffici di magazzino di spedizione esistenti presso le Saline di Cervia, Lungro e Barletta sono soppressi, e le attribuzioni dei medesimi passano alle Amministrazioni delle Saline.

Art. 4. Il prezzo dei singoli lavori da eseguirsi a cottimo nelle diverse Saline e le classi delle mercedi degli operai avventizi verranno stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 5. È approvato l'unito Regolamento delle Saline firmato d'ordine Nostro dal Ministro per le Finanze.

Art. 6. L'Ispettore, i Direttori, i Controllori e i Capi tecnici sono nominati con decreto Reale, gli altri impiegati sono nominati con decreto del Ministro delle Finanze, ad eccezione dei Commessi e degli agenti subalterni che sono nominati dal Direttore generale delle Gabelle. Per l'accettazione dei Capi, sotto Capi operai ed operai provvede il Regolamento.

Art. 7. Il nuovo ordinamento delle Saline andrà in attività col 1° di gennaio 1870 e da questa data cesseranno tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO SULLE SALINE.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le Saline dello Stato date in appalto sono poste sotto speciale sorveglianza, la quale viene esercitata per cura della Direzione generale delle Gabelle in base alle veglianti Leggi e ai Regolamenti sulla privativa dei sali e a senso dei contratti di concessione.

Le Saline amministrate dallo Stato dipendono immediatamente dalla Direzione generale delle Gabelle.

Nulla è innovato a quanto riguarda i provvedimenti sul servizio di vigilanza intorno alle Saline, per i quali continuano ad osservarsi le norme in vigore.

Art. 2. A disposizione del Direttore generale delle Gabelle è posto un Ispettore delle Saline, il quale adempie a tutti gli incarichi che gli vengono da esso affidati.

Durante le missioni fuori della residenza, l'Ispettore gode le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dai Regolamenti.

Art. 3. Nelle Saline dello Stato date in appalto possono essere applicati Agenti governativi per le funzioni di riscontro.

Art. 4. Ad ogni Salina amministrata dallo Stato è preposto un Direttore.

Possono inoltre esservi addetti Controllori, Capi tecnici, Computisti, Commessi, Allievi ingegneri, Medici, Macchinisti, Pesatori, Custodi.

Il corpo degli operai si divide in Capi e sotto Capi operai, in operai stabili ed avventizi a paga fissa ed a cottimo.

Dal Direttore dipende tutto il personale addetto alla Salina. Tale dipendenza rispetto al Controllore e al Capo tecnico si limita alla disciplina e all'ordine del servizio.

Art. 5. Il Direttore della Salina, il Controllore e il Capo tecnico, o chi ne fa le veci, sono costituiti in Commissione permanente.

La Direzione generale delle Gabelle stabilisce annualmente la quantità di sale che deve produrre ogni Salina per far fronte ai bisogni presunti dell'anno successivo. La Commissione fissa in conseguenza gli scompartimenti da coltivarsi, delibera il piano generale delle operazioni da farsi durante la campagna salifera, e vota il preventivo della spesa.

Art. 6. Approvato dalla Direzione generale delle Gabelle il piano generale dei lavori e il preventivo della spesa, la Commissione delibera sui modi di attuazione, i quali non possono più essere modificati se non a seguito di nuove deliberazioni della Commissione.

Essa delibera i lavori straordinari dei quali si sperimenta la necessità o la convenienza nel corso dell'anno, e occorrendo operai straordinari ed avventizi ne fissa il numero e le mercedi nei limiti stabiliti, e forma i ruoli nominativi distinti per mercede da conservarsi presso l'archivio della Salina.

Negli stabilimenti di sal marino delibera pure sul momento più opportuno per la raccolta del sale dai bacini saliferi.

Essa dà inoltre il suo voto in tutte le altre emergenze importanti, nelle quali il Direttore giudichi opportuno di consultarla.

Art. 7. La Commissione è convocata dal Direttore che ne ha la presidenza. Esso può, ogni qualvolta lo creda, chiamare ad intervenirvi anche altri impiegati della Salina, non che taluni Capi operai. Gli uni e gli altri non avranno però in alcun caso se non un voto semplicemente consultivo.

Art. 8. Le deliberazioni della Commissione

sono prese a maggioranza di voti; il Direttore però essendo di avviso diverso da quello degli altri due membri, può sospendere l'esecuzione della deliberazione e provocare la decisione superiore.

Art. 9. Di ogni seduta della Commissione viene compilato processo verbale. I verbali sono sottoscritti da tutti i membri della Commissione e anche dagli altri intervenuti per la parte sulla quale furono chiamati a dare il loro avviso, non che dal Segretario.

Art. 10. Il Direttore della Salina entro il giorno 5 di ogni mese rassegna alla Direzione generale copia dei verbali delle sedute tenute dalla Commissione nel mese anteriore.

Art. 11. Presso ogni Salina sarà fatta e tenuta sempre al corrente una esatta descrizione dello stabilimento. Vi sarà pure una carta topografica della Salina, non che dei fabbricati e terreni annessi su quella scala che sarà giudicata opportuna. Tale carta sarà fatta eseguire dalla Direzione generale delle Gabelle per le Saline che non ne fossero già provvedute

Direttore.

Art. 12. Il Direttore dà norma a tutto il servizio nei limiti stabiliti dai Regolamenti e dalle Istruzioni, ed è responsabile del suo buon andamento.

Provvede che il sale si produca nelle migliori condizioni e colla maggiore economia di spese, che non si ecceda possibilmente la quantità stabilita, che nelle spese non sia superato il preventivo, che il sale prodotto sia convenientemente custodito.

Vigila alla fedele ed esatta esecuzione dei contratti che si riferiscono alla Salina.

Sopraintende alla buona conservazione di ogni cosa di proprietà dello Stato esistente nella Salina e sue dipendenze, verificando di tanto in tanto lo stato degli oggetti dati in consegna ai vari impiegati.

Può fare spese fino all'ammontare di lire 50 nei casi d'urgenza ed anche oltre questa somma qualora trattisi di ovviare a pericoli di danno imminente, con che però in questi casi sia con lui consenziente il voto della Commissione e con che ne renda sempre e tosto informata la Direzione generale.

Art. 13. Appartiene al Direttore tenere il carteggio colla Direzione generale delle Gabelle, colle autorità locali e coi Capi delle amministrazioni, firmare la corrispondenza e gli ordini di servizio.

Art. 14. Il direttore immette in servizio gli Impiegati destinati alla sua dipendenza, ne propone le promozioni e i collocamenti a riposo.

Si assicura che ogni Impiegato adempia le incumbenze che gli sono attribuite.

Vigila affinchè sieno tenute colla debita esattezza e sempre al corrente le scritture dell'Ufficio, come pure quelle dei vari Impiegati della Salina, ed affinchè sia condotto col massimo ordine il protocollo e l'archivio.

Fa tenere costantemente al corrente l'inventario dei varii oggetti ed utensili esistenti nella Salina e sue dipendenze.

Rassegna nei tempi stabiliti alla Direzione generale i conti tanto a generi che a danari corredati dei voluti documenti, non che le dimostrazioni della produzione e delle spese a questa inerenti.

Art. 15. Spetta al direttore ammettere in servizio gli operai stabili ed assegnare a ciascuno la mercede nei limiti del ruolo, come pure accettare e rimandare gli operai avventizi, promuovere i meritevoli, nominare i Capi e sotto Capi.

Esso applica d'accordo col Capo tecnico i diversi operai ai lavori nel numero e nel modo creduto più opportuno al servizio, avendo riguardo nella scelta alla maggiore attitudine di ciascuno.

Tanto il piano generale dei lavori, quanto il preventivo della spesa sono dal Direttore della Salina rassegnati alla Direzione generale delle Gabelle.

Art. 16. È data facoltà al Direttore di concedere agli impiegati ed operai permessi di assenza per un tempo non maggiore di venti giorni nel corso di un anno.

Agli operai durante l'assenza non ispetta alcuna mercede.

Art. 17. Il Direttore esercita il potere disciplinare sopra tutti i suoi dipendenti, e quindi:

a) Porta a cognizione della Direzione generale le mancanze del Controllore e del Capo tecnico;

b) Infligge la pena dell'ammonizione agli altri Impiegati e li priva del soldo per un tempo non maggiore di giorni 15;

c) Li sospende per un tempo indeterminato quando siansi resi colpevoli di mancanze gravi, oppure quando tale misura sia urgentemente richiesta dall'interesse dell'Amministrazione. In questi casi ne informa entro 24 ore la Direzione generale;

d) Infligge al personale operaio la perdita della paga con l'allontanamento dal lavoro a tempo, e nei casi più gravi la licenza dal servizio.

Art. 18. Il Direttore è responsabile della conservazione dell'ordine nello Stabilimento e sue dipendenze, e può richiedere all'uopo l'intervento delle Autorità giudiziarie e politiche, non che quello della forza pubblica.

Esso accorda il permesso a persone estranee di visitare la Salina, e ne stabilisce le cautele.

Art. 19. Nel mese di gennaio di ogni anno il Direttore rassegna alla Direzione generale la relazione sull'andamento del servizio della Salina riferibilmente all'anno precedente, corredandola delle dimostrazioni occorrenti tanto per le produzioni ottenute, quanto per le spese incontrate in confronto dei risultamenti degli anni anteriori.

Rassegna pure le note personali degli Impiegati.

Art. 20. In quelle Saline dove esiste o sarà istituita una Cassa di mutuo soccorso per sussidiare gli operai ammalati e per pensionare quelli resi inabili al lavoro, il Direttore porta una speciale e continua sorveglianza affinchè la medesima sia amministrata a dovere.

Art. 21. In caso di assenza o di impedimento del Direttore ne assume le funzioni e la responsabilità che vi è congiunta il Controllore. Qualora l'assenza o l'impedimento dovessero protrarsi oltre tre giorni, ne sarà informata la Direzione generale.

Controllore.

Art. 22. Il Controllore riscontra tutte le operazioni che si fanno tanto all'interno, quanto all'esterno della Salina.

Può opporsi all'esecuzione di quelle operazioni che apparissero chiaramente dannose all'Amministrazione e che fossero state ordinate senza la voluta autorizzazione. In questi casi deve immediatamente riferirne al Direttore della Salina quando tali operazioni fossero state ordinate da impiegati secondari dello Stabilimento, o alla Direzione generale quando gli risultasse essere state ordinate dallo stesso Direttore.

Art. 23. Nelle adunanze della Commissione, indicata all'articolo 4, il Controllore prende in accurato studio le varie questioni sottoposte alla discussione per proporne lo scioglimento nel modo più vantaggioso all'Amministrazione, e suggerisce tutti i mezzi e le disposizioni atte a togliere dalla Salina ogni menomo abuso e a renderne disciplinato e laborioso il personale.

Art. 24. Il Controllore:

a) Visita ogni giorno nel tempo dei lavori la Salina per riconoscere l'andamento dei vari servizi, si assicura della retta esecuzione del piano generale delle operazioni e di ogni altro lavoro sia ordinario che straordinario che viene fatto nello Stabilimento e veglia all'osservanza del preventivo;

b) Constata la quantità di sale prodotto, e si assicura che sia sempre tenuto esattamente al corrente l'addebito della Salina, e che i discarichi successivi corrispondano alle quantità effettivamente e regolarmente asportate.

c) Porta una speciale attenzione sopra l'adempimento dei contratti e delle perizie, sulla pesatura e sul trasporto dei sali ai luoghi fissati; fa procedere a ripesare il sale già caricato e ad ogni altra verificazione creduta utile a guarentire gli interessi dell'Amministrazione.

d) Tiene una chiave dei magazzini del sale per poter meglio sorvegliare tanto la consegna del genere al commesso ai depositi, quanto la spedizione ai magazzini destinatari.

e) Vigila specialmente sulle spedizioni e compila le dimostrazioni dei lavori giornalieri con tutte le indicazioni occorrenti alla computisteria per la formazione dei conti a generi e a danari da rassegnarsi nelle date stabilite alla Direzione generale.

f) Esamina i registri e scritture della Computisteria, facendone il confronto con le carte giustificative. Contrassegna tutti i documenti di contabilità prima che siano sottoposti al *visto* del Direttore, semprechè li abbia trovati regolari.

g) Confronta di quando in quando lo stato dei mobili, attrezzi e stampati coi relativi inventari e conti, e si accerta che le bilancie siano regolarmente verificate, facendo esso stesso di quando in quando acconci esperimenti.

h) Può esigere che gl'Impiegati d'ogni grado gli forniscano tutti i mezzi atti a facilitare l'esercizio del suo mandato.

i) Fa eseguire l'appello nominale all'entrata del personale operaio nella Salina ed il contrappello all'uscita dalla stessa. Riconosce gli operai sul lavoro e può rinnovare l'appello anche nel corso della giornata.

k) Porta un'accurata attenzione affinchè non si asportino in frode sali ed altri oggetti dalla Salina, e a quest'effetto cura che sia fatta la visita ai sotto Capi ed operai che ne escono, ed anche agli stessi Impiegati e Capi operai in caso di sospetto.

l) Invigila a che gli operai non siano distratti per servizi particolari, e che quelli a mercede fissa non ricevano contemporaneamente il compenso assegnato agli operai a cottimo.

Art. 25. La Cassa della Salina è affidata al Controllore che ne ha la responsabilità. Egli eroga le somme per le mercedi agli operai, il cui pagamento viene però eseguito dal Capo tecnico in base alle note compilate dalla Computisteria e dal Controllore riscontrate.

Il Controllore assiste a tale pagamento per dare esito ai reclami che potrebbero esser fatti dagli operai sulle mercedi loro spettanti, e paga poi direttamente ogni altra spesa in base alle note compilate dalla Computisteria, e da esso trovate regolari.

Art. 26. In caso di dissenso tra il Direttore e il Controllore sopra affari di importanza, il Controllore deve riferirne alla Direzione generale.

Art. 27. Essendo il Controllore assente o impedito, il Capo tecnico ne fa le veci.

Capo tecnico.

Art. 28. Il Capo tecnico ha l'immediata direzione e sorveglianza di tutti i lavori e la responsabilità della buona produzione e conservazione del sale nello stabilimento.

Art. 29. Nelle adunanze della Commissione, di cui all'art. 4, il Capo tecnico esprime il proprio parere su tutto quanto forma oggetto di discussione e specialmente sulle variazioni che credesse conveniente di introdurre nel sistema di lavorazione, all'effetto di ottenere i maggiori utili colle maggiori economie.

Art. 30. Il Capo tecnico:

a) Forma i progetti d'arte e le perizie relative, quando non ne è incaricato il Genio civile o l'Ispettore delle Saline.

b) Veglia sulla conservazione dei fabbricati, delle macchine ed utensili destinati alla lavorazione, e riceve in consegna i vari oggetti occorrenti allo stesso uso provvisti ad economia o per appalto. Prima però di riceverli si assicura che siano atti allo scopo cui sono destinati ed identici a relativi campioni, e rende ognora conto tanto al direttore quanto al Controllore del consumo ordinario ed eccezionale degli oggetti medesimi.

c) Distribuisce giornalmente d'accordo col Direttore il personale operaio nei vari lavori, si assicura che ciascuno faccia il suo dovere e invigila tutte le operazioni affinchè siano eseguite colla voluta regolarità e prontezza.

d) Dirige i commessi addetti ai lavori, non che i pesatori, e invigila le scritture.

e) Partecipa al Direttore le mancanze degli Agenti ed operai posti sotto la sua sorveglianza e gli indica quelli meritevoli di avanzamento.

Art. 31. Dietro ordine del Direttore il Capo tecnico fa al Commesso ai depositi la consegna dei sali prodotti nello stabilimento, e gliene dà debito mediante apposite registrazioni.

Art. 32. Il Capo tecnico aiuta il Controllore nella compilazione del rapporto giornaliero sugli operai a paga fissa ed a cottimo occupati nei lavori della giornata, sulla quantità di sale prodotta ed immessa nei depositi, non che su quella spedita ai vari magazzini aggregati.

Riceve dal Controllore il montare delle mercedi dovute agli operai, e in presenza di esso ne eseguisce il pagamento.

Art. 33. In caso di assenza o di impedimento del Capo tecnico ne fa le veci l'Allievo ingegnere.

Dove non è Allievo ingegnere, alla mancanza del Capo tecnico provvede il Direttore della Salina.

Computista.

Art. 34. Il Computista ha l'incarico di tutte le scritture della Salina, ed è responsabile della loro esattezza e regolarità.

Le scritture della Salina devono essere tenute nelle forme che saranno prefisse dal Direttore generale delle Gabelle ed in modo che in ogni momento si possa riconoscere facilmente per ogni qualità le quantità del sale che esisteva al 31 dicembre dell'anno precedente, quelle prodotte nel corso dell'anno, quelle consegnate al deposito della Salina e quelle attualmente in essa esistenti.

Le scritture devono pur presentare chiaramente tutte le spese incontrate, divise per titoli ed articoli.

Art. 35. Il Computista coadiuva il Direttore nella corrispondenza d'Ufficio ed è il Segretario della Commissione permanente.

Art. 36. È speciale incarico del Computista:

a) Eseguire la compilazione dei preventivi annuali;

b) Tenere i giornali, gl'inventari e tutte le scritture relative al movimento dei sali, dei generi ed oggetti diversi ed alle spese della Salina;

c) Formare le dimostrazioni periodiche;

d) Liquidare le spese ordinate dal Direttore;

e) Far gli stati di pagamento degli Agenti ed operai della Salina;

f) Curare la buona tenuta del protocollo, dell'archivio, non che la custodia delle Leggi, dei Regolamenti, dei contratti, della matricola del personale e di ogni altro atto d'ufficio.

Art. 37. Il Computista attende a che ogni incarico di qualche funzione particolare presenti a tempo e regolarmente i rendiconti prescritti, e ne fa la revisione contabile.

Interviene alle aste, licitazioni e sottomissioni, e ne stende i contratti.

Forma i processi verbali delle conferenze, visite e verificazioni di cassa a cui è fatto intervenire.

Art. 38. In caso di assenza o di impedimento del Computista ne fa le veci un Commesso che verrà designato dal Direttore, ma che non potrà mai essere il Commesso ai depositi.

Commessi.

Art. 39. Il Commesso ai depositi è incaricato del ricevimento e della spedizione del sale ricavato dallo stabilimento; laonde:

a) Prende in consegna i sali che giornalmente gli vengono forniti dal Capo tecnico, dandosi debito nelle scritture delle loro qualità e quantità;

b) Spedisce il sale ai magazzini aggregati alla Salina in conformità degli ordini che gli sono impartiti dal Direttore, e sotto la sorveglianza del Controllore, e se ne dà discarico nei relativi registri e bollette.

c) Veglia sulla regolarità dei lavori di carico, e custodisce e cura gli attrezzi occorrenti a tale operazione.

Art. 40. Tenuto conto del calo ordinario di permanenza, il Commesso ai depositi è responsabile dell'esistenza del sale nei magazzini ad esso affidati, e non può aprirli senza la presenza del Controllore o del Commesso appositamente dal Controllore incaricato.

Art. 41. Gli altri Commessi vengono distribuiti dal Direttore nelle diverse parti del servizio, e coadiuvano il Computista, il Controllore, il Capo tecnico nell'adempimento delle rispettive attribuzioni.

Allievo ingegnere.

Art. 42. L'Allievo ingegnere coadiuva il Capo tecnico, e con esso concorre alla formazione dei progetti e delle perizie per le opere da farsi nella Salina. Assiste alla costruzione delle opere stesse, affinchè siano fatte colla voluta solidità e secondo le regole dell'arte. Studia le migliorie da introdursi nella Salina, e si presta per tutte le operazioni che possono conferire al suo buon andamento.

Art. 43. Gli aspiranti al posto d'Allievo ingegnere devono presentare:

L'atto di nascita comprovante di non avere meno di 22 anni, nè più di 30;

Il diploma di laurea d'ingegnere idraulico od architetto civile ottenuto in una delle Università del Regno.

Art. 44. Prima della nomina ad allievo, l'aspirante deve prestare in via di esperimento l'opera sua per sei mesi affine di dar prova della sua attitudine al servizio, sopra di che il Direttore riferirà alla Direzione generale.

Durante l'esperimento gli sarà corrisposta la metà dello stipendio.

Medico.

Art. 45. Il medico visita gli aspiranti ai posti di operaio per constatare se sono fisicamente idonei al servizio, e se hanno subita la vaccinazione.

Eseguisce tutte le altre visite sanitarie al personale, che sono ordinate dal Direttore nell'interesse dell'Amministrazione.

Cura le Guardie doganali che sono addette alla sorveglianza dello Stabilimento.

Art. 46. Gli obblighi del medico per la cura degli operai malati nella Salina vengono stabiliti dalle istruzioni.

Esso si uniforma inoltre a tutti gli ordini che saranno emanati dalla Direzione generale delle Gabelle.

Macchinista.

Art. 47. Il macchinista attende a mettere in opera i meccanismi della Salina e vi eseguisce, per quanto è in lui, le riparazioni delle quali possono abbisognare.

Lavora inoltre a quant'altro di relativo alla sua qualità occorra nella Salina, giusta gli ordini che riceve dal Capo tecnico.

Pesatori.

Art. 48. I Pesatori disimpegnano le funzioni inerenti alla loro qualità a seconda degli ordini che ricevono.

Sono responsabili dell'esattezza delle pesature da loro eseguite e delle quali tengono nota per le registrazioni di carico e scarico.

Riscontrano sovente le bilancie, stadere, ecc. per accertarsi che siano precise.

Custode.

Art. 49. Il custode vigila affinchè nessuna quantità di sale od altro qualsiasi oggetto sia asportato dallo Stabilimento senza il permesso del Direttore e senza l'accompagnamento dei voluti recapiti.

Impedisce alle persone estranee al servizio l'entrata nella Salina senza il permesso del Direttore.

Eseguisce tutte le altre incumbenze che gli vengono dal Direttore e dal Controllore affidate.

Art. 50. Il custode abita nello Stabilimento dal quale non può allontanarsi nemmeno temporaneamente senza il permesso del Direttore.

Capi e Sottocapi operai.

Art. 51. I Capi e Sottocapi operai.

a) Distribuiscono il lavoro agli operai e ne sorvegliano la buona e pronta esecuzione. Essi su apposite note da presentarsi al Capo tecnico ed al Controllore tengono conto del trasporto dei sali e di ogni altro lavoro eseguito dalle squadre di operai affidate alla loro sorveglianza, e scrivono sulle note stesse le mancanze commesse da ciascuno.

b) Vigilano affinchè le operazioni della produzione del sale siano fatte colla maggiore esattezza e regolarità, e a tale effetto eseguiscono e fanno eseguire gli ordini che in proposito ricevono dal Direttore o dal Capo tecnico.

c) Percorrono frequentemente lo Stabilimento per rilevare e riferire i danni avvenuti o temibili, per riconoscere e riparare i pericoli che si manifestano, non che per iscuoprire, prevenire e reprimere i contrabbandi di sale.

Art. 52. I Capi e Sottocapi operai sono scelti fra gli operai che maggiormente si distinguono per cognizioni pratiche, condotta e capacità nello scrivere e conteggiare, e dipendono direttamente dal Capo tecnico.

Operai.

Art. 53. Per essere ammesso, come operaio stabile nelle Saline è necessario:

a) Essere cittadini del Regno.

b) Non aver meno di anni 17, nè più di 30.

c) Essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio.

d) Aver tenuto buona condotta e non essere stati condannati per delitti o contravvenzioni commessi per causa di guadagno, o per contrabbando, o per altro qualunque titolo che porti pena superiore a quelle correzionali;

e) Non essere stati espulsi da qualsiasi Stabilimento o Corpo armato dello Stato.

Art. 54. Coloro i quali escono dal Corpo delle Guardie doganali, da quello di pubblica sicurezza o dal servizio militare di terra e di mare possono essere ammessi come operai stabili nelle Saline fino all'età di 35 anni.

Art. 55. Saranno nelle ammissioni preferiti gli individui che sappiano leggere e scrivere, che abbiano già servito lodevolmente nelle Saline dello Stato, e ne siano usciti per adempiere agli obblighi della leva.

Art. 56. Sono necessarie la condizioni indicate alle lettere a), c) e d) dell'articolo 53 per l'ammessione degli operai avventizi. Questi potranno essere assunti al lavoro anche all'età di 14 anni e oltre quella di 30.

Art. 57. Venendosi a scuoprire, dopo l'ammissione tanto di operai stabili che di avventizi, la mancanza preesistente di taluna delle stabilite condizioni, l'operaio è licenziato.

Agenti governativi.

Art. 58. Gli Agenti governativi presso le Saline dello Stato date in appalto si assicurano che il sale sia prodotto nelle migliori condizioni, vegliano alla buona custodia del medesimo, non che alla regolarità delle spedizioni che se ne fanno, il tutto a norma delle istruzioni che verranno emanate dal Direttore generale delle Gabelle.

Disposizioni diverse.

Art. 59. Gli Impiegati d'ogni grado hanno l'obbligo di prestar servizio in qualunque località vengano destinati; in caso di rifiuto possono essere dichiarati dimissionari.

Art. 60. Le funzioni di ogni grado nelle Saline dello Stato sono, eccetto quelle del medico, incompatibili con altro impiego giudiziario, civile o militare, non che con l'esercizio di qualsiasi professione o commercio.

Art. 61. Nei posti inferiori a quello di Direttore, Controllore e Capotecnico l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego ha luogo per anzianità.

Nel conferimento dei posti superiori sopra indicati si ha riguardo al merito ed alla anzianità.

Art. 62. L'anzianità degli Impiegati appartenenti ad una medesima categoria di impieghi si calcola dalla data del decreto di nomina di ciascuno alla stessa classe.

Qualora più Impiegati fossero stati nominati contemporaneamente, si risale all'anzianità del precedente impiego, e in difetto si ha per anziano il più vecchio.

Art. 63. Le trasgressioni di servizio degli Impiegati, Agenti subalterni ed operai delle Saline sono punite secondo le norme generali per gli Impiegati dello Stato, fermo l'obbligo di risarcimento pei danni eventuali recati allo Stato ed ai terzi.

Indipendentemente da ciò per le infrazioni ai regolamenti e relative Istruzioni può infliggersi:

1. L'ammonizione.
2. La privazione da tre giorni a tre mesi dal soldo, o dal soldo e dal servizio.
3. La traslocazione senza indennità.
4. La degradazione.
5. La licenza dal servizio.
6. La destituzione.

Art. 64. I Capi, sotto Capi ed operai che non potranno per riduzione di ruolo avere un collocamento definitivo all'attuazione del presente Regolamento, saranno conservati, semprechè siano atti al lavoro, e figureranno in un ruolo speciale nella qualità di soprannumeri e colle mercedi loro attualmente assegnate.

Vacando in seguito posti a confronto del ruolo, saranno conferiti ai soprannumeri che avranno i migliori requisiti di moralità e attitudine fisica al lavoro delle Saline.

Art. 65. In quelle Saline ove esisterà una cassa di risparmio o qualsiasi altra Società di mutuo soccorso, l'Amministrazione si presterà a fare sulle mercedi degli operai le ritenute stabilite dai rispettivi Regolamenti, versandole nelle mani dei Cassieri della Società contro regolare ricevuta.

Art. 66. Il Ministro delle Finanze è incaricato di emanare le istruzioni per l'esecuzione del presente Regolamento.

Esso stabilirà inoltre le tabelle dei cottimi da corrispondersi in ogni Salina secondo i vari lavori.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze: Q. SELLA.

Tabella A.

RUOLO normale degli impiegati delle Saline.

SALINE	Ispettore a Lire 4000	Direttori a Lire 4000	Direttori a Lire 3000	Controllori a Lire 2800	Controllori a Lire 2000	Capi tecnici a Lire 2400	Capi tecnici a Lire 1800	Computisti a Lire 2200	Computisti a Lire 1600	Commessi a Lire 1500	Commessi a Lire 1200	Commessi a Lire 1000	Pesatori a Lire 900	Pesatori a Lire 800	Pesatori a Lire 720	Allievi ingegneri a Lire 1500	Medici a Lire 400	Medici a Lire 300	Agenti governativi a Lire 2500	Agenti governativi a Lire 2000	Agenti governativi a Lire 1500	Totale degl'impiegati delle Saline	Montare della spesa per Salina
Presso la Direzione generale delle gabelle	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4000
Barletta	»	1	»	1	»	1	»	1	»	2	2	2	1	2	2	»	1	»	»	»	»	16	23140
Lungro	»	1	»	1	»	1	»	1	»	1	1	2	2	1	1	1	»	1	»	»	»	14	21220
Cervia	»	»	1	»	1	»	1	»	1	1	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	8	12420
Portoferraio	»	»	1	»	1	»	1(*)	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	5	8800
Comacchio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2500
Volterra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2000
Salsomaggiore	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1500
TOTALE	1	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	5	3	5	4	1	1	1	1	1	1	47	75580

(*) Disimpegnerà anche le funzioni di computista.

SPECCHIO *delle indennità assegnate agli impiegati dei diversi Stabilimenti per spese di ufficio, di riscaldamento di locali e di trasferta alla Salina.*

SALINE	QUALITÀ dell'impiegato a cui è accordata l'indennità	INDENNITÀ: Per spese d'ufficio e di riscaldamento di locali	INDENNITÀ: Per trasferta alla Salina	TOTALE
Barletta	Direttore	500	»	500
Lungro	Id.	500	120	860
	Controllore	»	120	
	Capo tecnico	»	120	
Cervia	Direttore	400	»	400
Portoferraio	Id.	200	»	200
Comacchio	Agente governativo	100	»	100
Volterra	Id.	60	»	60
Salsomaggiore	Id.	60	»	60
	TOTALI	1820	360	2180

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
Q. SELLA.

RUOLO *degli agenti subalterni ed operai a mercede fissa ed a cottimo per ogni Salina amministrata dallo Stato.*

QUALITÀ	PAGA: Mensile	PAGA: Giornaliera	NUMERO delle diverse classi di agenti subalterni ed Operai per ogni Salina: Barletta	Lungro	Cervia	Portoferraio	TOTALE
Macchinisti	60	»	1	1	»	»	2
Custodi	60	»	1	1	1	1	4
Capi operai	60	»	5	4	3	2	14
Sottocapi operai	50	»	5	8	3	2	18
Operai	»	3.35	»	»	1	2	3
Id.	»	2.55	»	»	3	2	5
Id.	»	2.15	»	»	26	»	26
Id.	»	1.70	»	10	86	»	96
Id.	»	1.50	300	»	»	3	303
Id.	»	1.30	»	30	3	»	33
Id.	»	1.20	60	»	»	93	153
Id.	»	1.00	60	170	»	4	234
Id.	»	0.75	60	80	30	»	170
Id.	»	0.50	»	30	»	4	34
Cottimanti	»	»	45	80	56	»	181
Barcaioli cottimanti	»	»	»	»	80	6	86
Barocciai id.	»	»	»	»	»	6	6
TOTALI			537	414	292	125	1368

OSSERVAZIONI.

Gli operai a paga fissa sono obbligati di lavorare a cottimo e in questi casi ricevono invece della paga fissa i prezzi stabiliti dalla relativa tabella in ragione del lavoro eseguito.

Visto per ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
Q. SELLA.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Si rende noto che presso l'Istituto tecnico di Cagliari è vacante la cattedra di lingua inglese e di ripetizione della lingua francese coll'annuo soldo di lire 1200.

Coloro che intendono concorrere alla cattedra predetta devono trasmettere a questo Ministero non più tardi del 1° febbraio p. v. le loro domande estese in carta da bollo da una lira.

Firenze, 29 dicembre 1869.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. ANZIANI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Si legge nel *Morning Post*:

Il Comitato d'amministrazione della cassa d'emigrazione inglese e coloniale si è occupato di questi giorni, dell'esame della proposta fatta due settimane or sono per indurre questa società a fondersi colle altre società di soccorso per gli emigranti, in modo da formare una sola associazione generale. Fu adottata all'unanimità una risoluzione colla quale si dichiara che questa fusione lungi dal giovare alla causa dell'emigrazione, potrebbe anzi provocare delle controversie coi governi coloniali, con cui la società inglese e coloniale è in continua corrispondenza. La società stessa si dichiara però disposta a trattare colle altre sulle quistioni generali che si riferiscono all'emigrazione.

— La Società della Pace, *Peace society*, di Liverpool ha inviato una petizione al governo invitandolo a proporre alle principali potenze d'Europa una grande ed immediata riduzione dei loro armamenti. Il signor W. B. Gurdon ha risposto al presidente della società, a nome di Gladstone, come appresso:

« Signore,

« È desiderio di Gladstone che io le accusi ricevuta della di lei lettera, colla quale gli trasmetteva la petizione della Società della Pace di Liverpool. Ho ordine di pregarla a voler ringraziare il Comitato a nome di Gladstone, e assicurarlo che le sue vedute in favore di relazioni e ordinamenti pacifici avranno sempre la rispettosa considerazione dei ministri della Corona.

« Gradisca, ecc. »

PRUSSIA

Si scrive da Berlino, 1° gennaio:

Oggi hanno avuto luogo al palazzo reale i ricevimenti d'uso in occasione del primo dell'anno.

Il feldmaresciallo Wrangel, presentando i generali, ha rivolto al re un'allocuzione, dicendo che l'esercito prussiano è orgoglioso della gran-croce di S. Giorgio, conferita a S. M. dall'imperatore di Russia.

Il re ha risposto in questi termini:

Vi ringrazio dei sentimenti che mi esprimete in nome delle persone presenti. Giacchè avete parlato della distinzione conferitami dall'imperatore di Russia, debbo dirvi che vado debitore di questa distinzione e delle parole imperiali che l'accompagnano, a voi, signori, tanto a coloro che hanno condotto il nostro esercito alla vittoria, quanto a coloro che l'hanno formato e preparato per sì lungo tempo a così grandi risultati.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

La *Neue Fr. Presse* parlando della crisi ministeriale dice intorno all'origine dei *memorandi* presentati dal ministero:

Il desiderio esternato espressamente da S. M. indusse i cinque ministri Giskra, Herbst, Hasner, Brestel e Plener a redigere il *memorandum*; il *memorandum* concepito da Herbst fu rimesso all'imperatore dal conte Taaffe, quale presidente del ministero, e nel giorno medesimo, 19 dicembre, il conte Taaffe fu incaricato nuovamente da S. M. di formulare anche l'opinione degli altri tre ministri, in seguito a che il signor Berger scrisse il secondo *memorandum*, che fu presentato il 25 a S. M. l'imperatore. Entrambe le frazioni del ministero presentarono quindi la loro domanda di demissione.

— Il ministero del commercio informò testè le autorità competenti che il governo russo nominò un console a Fiume nella persona del signor Leonida Beresin. I governi italiano, turco e brasiliano hanno manifestato egualmente l'intenzione di stabilire dei consolati a Fiume.

— Si pretende che il governo sia risoluto di procedere con tutto il rigore contro le eventuali dimostrazioni degli operai. Appena le autorità saranno informate che si sta preparando qualche manifestazione d'operai, degli avvisi affissi a tutti i muri delle vie e inviati a tutti i proprietari di stabilimenti, segnaleranno la sconvenienza di una simile condotta, come pure le conseguenze d'una contravvenzione. Se questo avvertimento non valesse a far sì che gli operai rinunziassero ai loro progetti, s'impedirebbe la loro unione in massa, e si disperderebbero all'uopo i gruppi più compatti.

— Lo stato di salute del ministro delle finanze dell'Impero, barone de Beckè, va sempre peggiorando. I medici hanno dichiarato che non si hanno più che deboli speranze di salvarlo.

— Si scrive da Cattaro, 29 dicembre:

In questo punto è qui arrivata una deputazione dalla Zupa per esprimere al comandante, generale conte Auersperg, i ringraziamenti degli Zupani per l'amnistia concessa da S. M. Alla stessa deputazione si unì per lo stesso scopo anche una deputazione dei Cattaresi. — Al pari di Cattaro e della Zupa, anche Braic e la Maina espressero la loro devota gratitudine per la concessa amnistia. I Braiciani e i Mainoti manifestarono in pari tempo il loro dispiacere per non poter mandare una deputazione di ringraziamento a Vienna, stante la loro mancanza di mezzi.

— Si scrive da Ragusa, 29 dicembre:

I 2800 uomini di truppe turche qui giunti con due piroscafi da guerra (fanteria e cacciatori, come pure artiglieri e pionieri) fecero sosta qui per due giorni. Essi marciano alla volta di Trebigne e quindi a Mostar, ove si è formato un campo di 10,000 uomini.

GRECIA

Si scrive da Atene, 15 dicembre, al *Tempo*:

Il ministro della giustizia signor Pezzalis diede la sua dimissione, la quale fu accettata. Chi sarà il successore non è ancora stabilito, e frattanto Zaimis prese la direzione del ministero vacante. In quanto ad altri cangiamenti e ad altre dimissioni, nulla si farà prima che ritorni il signor Valaoritis, il quale partì per Corfù col mandato di persuadere Demetrio di Marco Bozzari ad accettare il ministero della guerra.

Ultimamente partì per Alessandria d'Egitto il colonnello d'artiglieria Pannos Coroneos, il capo dell'insurrezione candiotta.

Era corsa voce che il Coroneos sarebbe seguito da molti degli ufficiali suoi commilitoni di Candia, e che di nascosto si farebbero arrolamenti nell'Acarnania per il kedive. Vi posso assicurare essere questa una menzogna. La Grecia istruita dalla dura esperienza, non servirà più agli interessi degli altri; le cure di tutti gli uomini politici di tutti i partiti sono rivolte all'interno.

L'arcivescovo di Sira e Tino, mons. Alessandro Licurgo, valente teologo e filologo, partì venerdì scorso per Sira da dove nella ventura domenica si dirigerà per Brindisi a Liverpool, chiamatovi dalla colonia greca di colà per consacrare la chiesa greca recentemente erattavi da sessanta famiglie greche, le quali spesero nell'opera ventimila sterline. Prima di partire l'arcivescovo ebbe un lungo colloquio col re. Nel ritorno pensa di visitare tutte le colonie greche d'Europa.

L'ambasciatore degli Stati Uniti d'America qui residente si recò ne' giorni passati a visitar Sira, informato che là trovansi parecchie famiglie cretesi sofferenti. Appena tornato in Atene, mandò a quegli infelici 500 franchi.

RUSSIA

L'*Augsb. Allg. Ztg.* ha da Pietroburgo:

Il governo ha intenzione di chiedere all'ambasciata straordinaria cinese che è attesa qui tra breve, il diritto per i sudditi russi di acquistare stabili in tutto l'impero cinese. Il governo chiederà in pari tempo il diritto per la Russia di fondare consolati in tutte le città della Cina.

TUNISI

Si scrive da Tunisi, 21 dicembre, all'*Osserv. Triestino*:

Il progetto presentato dal noto Comitato esecutivo viene combattuto a tal segno che si crede non avrà effetto. I conversionisti, cioè parte dei membri del controllo, stanno lavorando ad un altro progetto che vogliono presentare al Comitato esecutivo.

Con apposito avviso annunziavasi la settimana scorsa che il termine per la presentazione delle cartelle del così detto debito fluttuante è prolungato per un altro mese, cioè sino alla fine di gennaio. Tutte queste cose intanto ci lasciano sempre nello stesso *statu quo*, cioè d-incertezza, senza che possa vedersi ancora la fine, la conclusione di questa questione.

NOTIZIE VARIE

— Nell'adunanza 24 dicembre della R. Accademia medica di Torino il socio Moriggia lesse all'Accademia tre rapporti:

Nel 1° si rese conto dell'epidemia del cholera in Tunisi del 1867, opera scritta dal commendatore Ferrini; l'autore è assoluto partigiano del contagio, ed attribuendo una grande virtù depuratoria del sangue al fegato, biasima assai l'uso degli oppiati, esaltando invece il calomelano tanto nella diarrea premonitoria, che nel periodo algido-asfittico del cholera, ed il solfito magnesiaco a larga dose nello stadio della reazione.

Nel 2° rapporto si ragguagliò l'Accademia intorno l'opera del prof. Ercolani sui tessuti erettili, stupenda monografia sopra questi organi e sopra il meccanismo dell'erezione; come piccolo saggio basterà rammentare la scoperta fatta dall'autore di pieghe interne esistenti nelle arterie e nei seni venosi dei precipui tessuti erettili, per le quali nell'erezione è permesso a questi vasi di rendere quintuplo ed anche più il loro lume.

Nel 3° rapporto si esposero all'Accademia i magnifici risultati sperimentali del prof. Bizozero sopra il midollo delle ossa; secondo i trovati dell'autore, questo tessuto acquisterebbe una massima importanza; esso sarebbe destinato a fabbricar globuli bianchi e rossi del sangue, concorrendo nello stesso tempo a distruggere gli stessi globuli rossi, una volta compita la parabola della loro vita.

Il segretario, A. MORIGGIA.

— Togliamo dal *Piccolo giornale di Napoli* i seguenti dati statistici sul movimento della popolazione di quella città durante l'anno 1869:

Abbiamo avuto in gennaio 1869 1121 nati, 1101 in febbraio, 1200 in marzo, 1080 in aprile, 1087 in maggio, 1044 in giugno, 1074 in luglio, 1143 in agosto, 1109 in settembre, 1133 in ottobre, 1184 in novembre, 1260 in dicembre: in tutto il 1869 abbiamo avuto quindi in Napoli 13,536 nati.

A fronte di questa cifra sta quella dei morti e la supera, sebbene di poco. Nel 1869 nella nostra città sono morti 13,653 individui: cioè 1462 in gennaio, 1225 in febbraio, 1302 in marzo, 1213 in aprile, 1243 in maggio, 1190 in giugno, 1182 in luglio, 1070 in agosto, 851 in settembre, 917 in ottobre, 888 in novembre, 1110 in dicembre.

I matrimoni in Napoli nell'anno testè decorso sono stati 2280: cioè in gennaio 120, in febbraio 124, in marzo 103, in aprile 160, in maggio 243, in giugno 240, in luglio 232, in agosto 237, in settembre 189, in ottobre 267, in novembre 193 e in dicembre 172.

Nello stabilimento dell'Annunziata sono entrati il 1869 2178 esposti: 195 in gennaio, 179 in febbraio, 172 in marzo, 179 in aprile, 191 in maggio, 188 in giugno, 177 in luglio, 150 in agosto, 168 in settembre, 194 in ottobre, 182 in novembre, 203 in dicembre. E le cifre degli usciti stanno così: 69 nel primo mese, 79 nel secondo, 74 nel terzo, 75 nel quarto, 76 nel quinto, 87 nel sesto, 93 nel settimo, 77 nell'ottavo, 79 nel nono, 102 nel decimo, 82 nell'undecimo, 78 nell'ultimo. Più forte è la cifra dei morti che è di 1253, mentre quella degli usciti non giunge che a 971. Son morti in gennaio 149 esposti, 95 in febbraio, 93 in marzo, 84 in aprile, 109 in maggio, 117 in giugno, 133 in luglio, 96 in agosto, 69 in settembre, 90 in ottobre, 115 in novembre e 103 in dicembre.

— Il signor Lange, direttore e rappresentante della Compagnia del Canale di Suez a Londra ha mandato la seguente lettera al *Daily Telegraph*:

Signore,

Ho ricevuto il telegramma seguente dal signor di Lesseps:

« Ismailia, 27 dicembre.

« Il piroscafo lo *Stirling* di Glasgow è partito per Bombay subito dopo il suo arrivo a Port-Said. Esso passò il canale in dodici ore. Altri vapori inglesi lo seguono. DI LESSEPS. »

Sono inoltre avvisato che dopo il mio ritorno dall'Egitto si sono fatti grandi sforzi per far sparire le ineguaglianze del fondo del canale. Fra Porto-Said e Ismailia somigliante lavoro è interamente terminato.

Fra Ismailia e Suez la sbarra rocciosa sott'acqua è stata scavata di 74 centimetri in quindici giorni. In altri termini questa parte del canale presenta 74 centimetri di profondità maggiore che nel momento dell'inaugurazione; e si nutre fiducia che lo spianamento del banco roccioso sarà completo verso la fine di gennaio prossimo.

Varii armatori e negozianti mi hanno inviato domande di ragguagli intorno ad un romore corso, secondo il quale tratterebbesi di chiudere il canale per far saltare quella sbarra rocciosa. Mi affretto a far sapere ai vostri lettori che tal romore è assolutamente privo di fondamento.

— Scrivono da Prevesa, 28 dicembre, all'*Osservatore Triestino* che quella mattina alle 5 1/2 si sentì una forte scossa di terremoto, la quale cagionò aperture nei muri e qualche crollamento di muraglie e di tetti, senza però alcuna vittima.

— Scrivono da Corfù, 28 dicembre, allo stesso giornale:

Oggi martedì circa alle 5 antim., nel Jonio seguirono due forti scosse di terremoto ondulatorie. Dalle relazioni avute, una parte della città di Santa Maura è crollata. Il terremoto si sentì fortemente anche a Prevesa. (*V. più sopra.*) Maggiori particolari non tarderanno a giungerci, specialmente sulla perdita di vite umane. Queste autorità locali si occuparono tosto di una colletta a fine di spedire soccorsi a quella povera gente, che trovasi vagante per i campi, esposta all'intemperie dell'invernale stagione.

— Dal giornale *Le Antille* togliamo la seguente notizia:

Il colera, la febbre gialla ed il vaiuolo infieriscono a Cuba e specialmente all'Avana; in meno d'un mese vi furono 300 vittime. Erasi fatta una fossa comune per 100 cadaveri, si dovette porvene 300. I becchini, spaventati, fuggirono abbandonando i morti sulla via che mena al cimitero. Vi fu presto tale infezione che si dovettero prendere le misure più urgenti per evitare la troppo pronta propagazione del male. I flagelli assorbono l'attenzione, e non vi è più posto negli animi per le notizie dell'insurrezione.

— Il signor Samuel Baker ha diretto ad un suo amico una lettera intorno alla sua spedizione in Africa. Dalla lettera stessa che fu comunicata alla società geografica di Londra togliamo i seguenti brani più importanti:

« La grande difficoltà della spedizione è l'approvigionamento. Molte delle regioni che dobbiamo attraversare ci sono ostili; v'è in conseguenza bisogno d'una forza militare considerevole per tutelare i varii depositi e tener aperte le comunicazioni colla base d'operazione. Questa forza militare deve per il primo anno ricevere i suoi alimenti da Kartum che è situato ad una distanza di 400 leghe.

« I tre vapori del lago, costruiti in ferro colla maggior possibile cura, saranno accompagnati da sei meccanici inglesi che li ricostruiranno dopo che saranno stati trasportati in pezzi al 3° 32' lat. nord. Alla spedizione prendono parte quindici europei, 200 uomini di cavalleria, 200 uomini d'artiglieria, 1200 uomini di fanteria, 200 uomini di servizio e 50 operai arabi. — Totale 1865 bocche da nutrire.

« Siccome il successo della spedizione dipende dal suo approvigionamento, ho in mente di stabilire un deposito fortificato in un sito magnifico presso al Nilo al 3° 32' lat. nord. Da questo punto in poi il fiume è navigabile sino al lago di Nyanza. Il paese è estremamente fertile ed il clima buono. In questo istesso sito i meccanici ricostruiranno la flottiglia a vapore. Nel medesimo tempo impiegherò tutte le truppe e con esse gl'indigeni del paese nella coltivazione di grandi estensioni di questo fertile suolo. Ho meco le sementi di grani e di legumi appropriati al clima. La prima stagione delle pioggie produrrà un raccolto che ci renderà indipendenti da Kartum. Ho pure meco della semente di cotone e della più bella qualità per impegnare gli indigeni a imprenderne la coltivazione, e penso pure di stabilire una piantagione di cotone per conto del Kedive, siccome primo germe della civilizzazione di questo paese che si presta in sommo grado alla produzione di questa derrata.

« Quando i due principali depositi saranno stati stabiliti a Gondokoro e al 3° 32' lat. nord, e quando una strada carrozzabile sarà stata costruita per unire queste due stazioni, ci spingeremo innanzi coi vapori fino al lago di Nyanza, sulle rive del quale intendo fondare una serie di stabilimenti commerciali ben provveduti di mercanzie appropriate ai bisogni della popolazione. Le mercanzie sono già state spedite dall'Egitto verso Kartum. Il commercio degli schiavi verrà assolutamente distrutto dalla spedizione. Il negro vorrà esso approfittare dei benefizi del commercio, dell'agricoltura e della civiltà, o preferirà egli la sua esistenza selvaggia attuale? È ciò che vedremo in seguito. »

DIARIO

Col 1° gennaio corrente è andata in vigore in Inghilterra la nuova legge sui fallimenti votata dal Parlamento britannico nella sua ultima sessione. Lo scopo di questa legge è di accrescere le garanzie del creditore ed il capitale da distribuirsi, diminuendo le spese generali di amministrazione e rendendo i fallimenti meno facili. Nelle grandi città commerciali esisteva finora una corte di bancarotta. Questa corte rimane soppressa. Soppressi sono del pari gli uffici di sindaco per la liquidazione dell'asse del fallimento. D'ora innanzi saranno competenti in materia le corti di contea, ed i creditori si porranno d'accordo fra loro per la scelta di un liquidatore.

Prima di separarsi l'assemblea federale svizzera si è occupata di una petizione relativa al diritto di asilo. I petizionari chiedevano che la posizione dei rifugiati sul territorio svizzero venisse più chiaramente regolata mediante una legge. Chiedevano in altri termini che venisse tolta al Consiglio federale la facoltà di interpretare l'articolo 57 della Costituzione. I commissari federali nella loro relazione oppugnarono questa proposta che venne respinta all'unanimità dalla Camera.

Un telegramma da Washington in data del 31 dicembre annunzia che molti commercianti della Colombia hanno trasmessa al presidente degli Stati Uniti una petizione nella quale, pure esprimendo i loro sentimenti di lealtà verso la regina Vittoria, dimostrano il pregiudizio che loro proviene dalla annessione della Colombia al Canadà e pregano il generale Grant di trattare coll'Inghilterra per la cessione della Colombia agli Stati Uniti. Il telegramma aggiunge che il presidente ha manifestato un vivo interessamento verso i petizionari, ed ha promesso loro di sottoporre la questione al ministro degli affari esteri della Confederazione, signor Fisch.

Le ultime notizie da Haiti sono quanto mai sfavorevoli alla causa del presidente Salnave. Un dispaccio elettrico da New York giunto in Europa col mezzo del cordone suboceanico francese annunzia infatti che nella notte del 18 dicembre gli insorti avevano sorpresa ed occupata Porto-Principe senza combattimento. Il presidente si era rifugiato al forte Alessandro.

Inviarono indirizzi di felicitazione per la ricuperata salute di S. M. il Re e per la nascita del Principe di Napoli:

I Municipi di Roncadelle, Borgo San Bernardino, Montedoro, Villamiraglio, Carpeneto.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Lisbona, 3.

Si ha da Rio Janeiro che Lopez trovasi senza risorse. In seguito ad una convenzione firmata tra il Brasile e la Confederazione Argentina, il Brasile richiamerà 14,000 uomini dal teatro della guerra e la Confederazione richiamerà tutto il suo contingente.

Roma, 3.

Il *Greif* verrà a prendere l'Imperatrice d'Austria il giorno 18.

Una statistica pubblicata oggi porta l'effettivo dell'attuale armata papale a 14,826 uomini.

Nuova York, 3.

La Giunta cubana di Nuova York smentisce la voce che il movimento rivoluzionario abbia cessato.

Barcellona, 3.

Il partito repubblicano fece una dimostrazione contro il ministro Zorilla. Le truppe furono consegnate nelle caserme. Un picchetto di cavalleria scortò Zorilla quando uscì dal palazzo di città.

Parigi, 4.

Chiusura della Borsa.

	3	4
Rendita francese 3 %	73 90	74 20
Id. italiana 5 %	58 —	58 05
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	536 —	533 —
Obbligazioni	253 —*	249 50
Ferrovie romane	47 —	46 —
Obbligazioni	119 50	120 —
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	155 —	157 —
Obbligazioni ferr. merid.	167 —	168 —
Cambio sull'Italia	3 5/8	3 3/8
Credito mobiliare francese	205 —	205 —
Obblig. della Regia Tabacchi	443 —	446 —
Azioni id. id.	657 —	662 —

Vienna, 4.

Cambio su Londra . . . — — — —

Londra, 4.

Consolidati inglesi . . . 92 3/8 92 3/8

* Coupon staccato.

Madrid, 4.

La *Politica* crede probabile che Zorilla, Martos ed Echagaray lascino il Ministero. Silvela rimpiazzerà probabilmente Martos; Collante od Ortiz rimpiazzerebbe Zorilla. Topete vi rientrerebbe.

Lisbona, 4.

Il discorso del Trono all'apertura delle Camere nulla contiene di importante; promette l'equilibrio del bilancio; dice che le relazioni colle potenze estere sono buone e che tutto il paese è tranquillo.

Madrid, 4.

L'*Imparcial* assicura che tutti i ministri diedero le loro dimissioni per facilitare l'organizzazione del nuovo gabinetto.

Vienna, 4.

Cambio su Londra 123 35.

Parigi, 4.

Assicurasi che il principe Napoleone ha molto contribuito alla formazione del nuovo gabinetto.

L'*Opinion nationale* annunzia che la sinistra presenterà una interpellanza sulla occupazione di Roma da parte delle truppe francesi.

Si assicura che Lopez siasi rifugiato nella Bolivia.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 4 gennaio 1869, ore 1 pom.

Il barometro si è alzato di 3 a 6 mm. Cielo sereno e mare mosso. Venti forti di nord-est e nord-ovest.

Il barometro si è alzato anche nel nord-ovest d'Europa. Le pressioni sono altissime nella Spagna.

Bel tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 4 gennaio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 760,0	mm 760 6	mm 762,6
Termometro centigrado	1,0	7,5	2,5
Umidità relativa	85 0	70,0	85,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione / forza	NE debole	NE debole	NE debole

Temperatura massima . . . . + 7,5
Temperatura minima . . . . — 0,5
Minima nella notte del 5 genn. . . . . — 2,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia drammatica diretta da T. Salvini rappresenta: *Misantropia e pentimento* — Farsa: *Lo schiavo del marito.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La Compagnia dramm. Adelaide Ristori rappresenta: *Una famiglia ai giorni nostri.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Luigi Pezzana rappresenta: *La Signora dalle camelie.*

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia Coltellini e Vergnier rappresenta: *La morte civile.*

FEA ENRICO, *gerente provvisorio.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 5 gennaio 1869)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI		FINE CORR.		FINE PROSSIMO		NOMINALE
		L	D	L	D	L	D	
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1870		57 10	57 05	57 60	57 55	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . » 1 ottob. 1869		35 25	35 »	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. id.		79 75	79 65	80 30	80 20	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		»	»	»	»	»	»	75 3/4
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . » 1 genn. 1870	500	»	»	671 1/2	671	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	448
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1850
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	2060
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »						»	»	»
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 genn. 1870	420	»	»	»	»	»	»	195
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	165
Dette . . . . »	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1870	500	325 3/4	325 1/2	329 1/2	328 1/2	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . » 1 genn. 1870	500	»	»	175 1/2	175	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	505	»	»	»	»	»	»	455
Dette in serie di una e due »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	58
3 0/0 idem . . . . » 1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	35 3/4
Imprestito Nazion. piccoli pezzi » id.		»	»	»	»	»	»	80 50
Nuovo impr. della città di Firenze id.	250	»	»	»	»	»	»	200
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 88	25 84
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	103 50	103 30
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	90			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 63	20 60
								Sconto Banca 5 0/0			

PREZZI FATTI

5 p. 0/0: 57 05-15-10-07 1/2-12 1/2-05-02 1/2 p. cont. - 57 65-60-55-50 p. fine c. — Impr. Naz. 5 0/0 79 70-75 p. cont. — Az. Regia tab. 670 3/4, 671, 671 1/4, 671 1/2 p. f. c. — Obbl. Merid. 173, 173 3/4 p. c. - 175 p. f. c.

Il Vicesindaco: G. DINA.

ELENCO

dei Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, Tariffe, Istruzioni e Circolari Ministeriali vigenti, che trovansi vendibili presso la Tipografia Eredi Botta, Firenze, via del Castellaccio, n. 12; Torino, via Corte d'Appello, n. 22.

(*NB.* Tutti i registri e Moduli sono lineati).

N.	Registro o Modulo	*Per ogni 100 fogli*	L.	Cent.
1.	Verbale di querela o denunzia orale (art. 100, 109, 116 e 564 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
2.	Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta (art. 100, 109, 111 e 116 Cod. proc. pen.)	id.	1	40
3.	Verbale di desistenza da querela (art. 116 e seg. Cod. proc. pen.)	id.	1	40
4.	Verbale di visita di ferito con esposizione e relazione di perizia (art. 131 Codice proc. pen.)	(foglio intero)	2	40
5.	Verbale di giudizio definitivo di perito	(mezzo foglio)	1	40
6.	Verbale di visita, descrizione, ricognizione e perizia di cadavere (art. 125 e seg. Cod. proc. pen.)	(doppio foglio)	4	80
7.	Verbale di visita e descrizione di località	(foglio intero)	2	40
8.	Verbale di visita domiciliare e perquisizione (art. 142 e seg. Cod. proc. pen).	id.	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
9.	Verbale di perizia	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
10.	Verbale di presentazione di perizia	id.	1	40
11.	Cedola di citazione di testimone avanti il Giudice Istrutt., e relazione d'usciere.	id.	1	40
11*bis*.	Cedola di citazione di testimone avanti il Pretore, e relazione d'usciere	id.	1	40
12.	Esame di testimoni senza giuramento (art. 171 e seg. Cod. proc. pen.) avanti il Giudice Istruttore	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
12*bis*.	Esame di testimoni senza giuramento avanti il pretore (articoli suddetti)	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
13.	Esame di testimone con giuramento (art. 126, 128, 175 e 242 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
14.	Mandato di comparizione avanti il Giudice Istruttore	id.	1	40
15.	Mandato di cattura, e processo verbale o di esecuzione del mandato di cattura o di ricerche infruttuose.	id.	1	40
16.	Interrogatorio dell'imputato	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
17.	Verbale di ricognizione dell'imputato.	id.	1	40
18.	Verbale di confronto dell'imputato	(foglio intero)	2	40
	Detto	(mezzo foglio)	1	40
19.	Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza (mod. n° 2 della Tar. pen.)	id.	1	40
20.	Tassa per un testimone che si è trasferto a più di due chilometri e mezzo dal luogo di sua residenza (mod. n° 3 Tar. pen.)	id.	1	40
21.	Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato, flebotomo, o di una levatrice (mod. n° 4 Tar. pen.)	id.	1	40
22.	Tassa per i periti ed interpreti (mod. n° 5 Tar. pen.)	id.	1	40
23.	Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere (mod. n° 6 Tar. pen.).	id.	1	40
24.	Tassa per una traduzione in iscritto (mod. n° 7 Tar. pen.)	id.	1	40
25.	Tassa per la custodia de'sigilli od animali (mod. n° 8 Tar. pen.)	id.	1	40
26.	Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione (mod. n° 9 Tar. pen.)	id.	1	40
27.	Tassa per trasferta giudiziaria (mod. n° 10 Tar. pen.)	id.	1	40
28.	Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili (mod. n° 11 Tar. pen.)	(foglio intero)	3	—
29.	Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate in materia penale (mod. n° 12, art. 151 del Regol. gen. giudiz., art. 160, 161, 162 e 166 Tar. pen.)	id.	18	—
30.	Estratto del registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (mod. n° 13, art. 164 e 167 Tar. pen.)	id.	5	—
31.	Ordinanza per le Camere di Consiglio	(mezzo foglio)	1	40
32.	Avviso di pagamento (mod. n° 14, art. 214 Tar. pen.)	id.	1	40
33.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero, decreto e relazione di citazione in affari avanti i Tribunali correzionali	(foglio intero)	3	—
34.	Elenco degli atti contenuti nel procedimento, e nota dei corpi di reato	id.	3	—
35.	Atto di citazione della parte lesa avanti i Tribunali correzionali.	(mezzo foglio)	1	40
36.	Atto di citazione di testimoni avanti i Tribunali correzionali	id.	1	40
37.	Atto di citazione di testimoni e d'imputato avanti il Pretore, e relazione di citazione	id.	1	40
38.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero; decreto e relazione di citazione d'imputato e nota dei testi, in affari avanti il Pretore.	(foglio intero)	3	—
39.	Atto di citazione di testimoni avanti il Pretore	(mezzo foglio)	1	40
40.	Atto di citazione alla parte lesa avanti il Pretore.	id.	1	40
41.	Cedola di citazione a testimone fiscale avanti il pretore	(1/4 di foglio)	»	90
42.	Avviso ai testimoni e periti di comparizione a forma dell'art. 25 delle istruzioni per l'esecuzione della Tariffa penale, mod. *A*	(mezzo foglio)	1	40
43.	Decreto e verbale di ammonizione di ozioso (Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865)	id.	1	40
44.	Verbale di ammonizione di ozioso (art. 70 della Legge suddetta)	id.	1	40
45.	Avviso di delitti o trasgressioni a darsi dai Pretori al Procuratore del Re ai termini dell'art. 77 Cod. proc. pen.	id.	1	40
46.	Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e di polizia, sopravvenuti negli ultimi otto giorni che dai Procuratori del Re si trasmette ai Procuratori Generali (art. 452 Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	3	—
47.	Interrogatorio dell'imputato avanti le Corti d'assise	id.	2	40
48.	Cedola di citazione di testimoni avanti le Corti d'assise.	id.	2	40
49.	Invito ai giurati a termini degli art. 111 dell'ord. giud. e 554 del regol. giud.	(mezzo foglio)	1	40
50.	Ordinanza di comunicazione della nota dei giurati al Pubblico Ministero, e relazione dell'usciere	id.	1	40
51.	Nota dei giurati da comunicarsi al Pubblico Ministero	id.	1	40
52.	Schede pei giurati	(1/4 di foglio)	»	80
53.	Dichiarazione dei giurì.	(foglio intero)	3	—
54.	Mandato di pagamento per spese di trasferta, e per indennità ai giurati (art. 264 ord. giud.; art. 115 Tar. pen.)	(mezzo foglio)	1	40
55.	Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assise da pubblicarsi a termini dell'art. 574 Reg. gen. giud.	id.	3	—
56.	Registro campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (art. 209 e seg. Tar. pen.; art. 43 e 44 istruz. relative, mod. *B*).	(foglio intero)	7	—
57.	Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità (art. 253 Tar. pen.; art. 60 istruz. relative mod. *C*).	id.	7	—
58.	Nota d'iscrizione ipotecaria (art. 226 Tar. pen.; art. 61 istr. relative, mod. *D*).	id.	4	50
59.	Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale colla distinta delle relative somme devolute all'Erario dello Stato che dai cancellieri si versano nella cassa del Ricevitore del registro (art. 231 Tar. pen.; art. 70 istruz. relative, mod. *E*)	id.	12	—
60.	Distinta delle somme devolute allo Stato sui proventi delle pene pecuniarie, e spese di giustizia penale che dai cancellieri si versano nella cassa del Ricevitore del Registro (art. 70 delle istruz. per l'esecuzione della Tariffa penale, mod. *F*).	(mezzo foglio)	1	80
61.	Stato degli individui che non pagarono le multe od ammende da essi dovute e che stante la loro nullatenenza riconosciuta debbono subire la pena sussidiaria del carcere o degli arresti (art. 579, 580 e 581 Cod. proc. pen., articoli 82 e 144 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *G*)	(foglio intero)	4	50
62.	Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie (articoli 88, 99 e 104 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *H*)	id.	7	—
63.	Stato degli articoli inscritti o riscossi (art. 88 istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *I*)	(mezzo foglio)	2	—
64.	Registro per l'attribuzione delle pene pecuniarie e delle indennità, e per il riparto delle spese di giustizia punitiva, riscosse dai Ricevitori del registro o dai cancellieri giudiziari (articolo 122 istruz. per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *L*)	(foglio intero)	7	—
65.	Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse nell'anno e delle quote ripartite agli aventi dritto (art. 154 e 161 istr. per l'esecuzione della Tariffa pen., mod. *M*)	id.	7	—
66.	Stato recapitolativo delle spese di giustizia criminale pagate sul bilancio del Ministero (esecuzione di circolare n. 20 per la Toscana e Due Sicilie e circolare 970 per le altre provincie)	id.	5	—
66*bis*.	Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate (art. 161 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *N*)	id.	7	—
67.	Stato numerico della situazione dei campioni (art. 161 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *O*)	id.	7	—
68.	Stato degli articoli del campione dei quali si propone l'annullamento o trasporto (articolo 164 delle istruzioni per l'esecuzione della Tar. pen., mod. *P*).	id.	4	50
69.	Coperta per procedimenti penali per citazione diretta	id.	5	—
70.	Coperta per procedimento penale avanti le Preture	id.	5	—
71.	Coperta per procedimento penale avanti i Tribunali correzionali	id.	5	—
72.	Coperta del volume del deposto dei testimoni in procedimento di competenza della Corte d'assise	id.	4	80
73.	Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti de'quali è permessa la lettura	id.	4	80
74.	Libro delle registrazioni (art. 199 del Reg. gen. giud. 14 dicembre 1865).	id.	18	50
75.	Ruolo generale di spedizione (art. 214 Regolamento suddetto)	id.	18	50
76.	Ruolo d'udienza (art. 226 Regolamento suddetto)	id.	9	—
77.	Foglio d'udienza in materia civile pei Tribunali (art. 248 Regol. suddetto)	id.	4	50
78.	Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al Presidente od al Giudice delegato o al Ministero Pubblico (art. 275 n° 2 Regolamento suddetto).	id.	9	—
79.	Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali (art. 275 n° 6 Reg. sud.)	id.	12	—
80.	Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche (art. 275 n° 10, Regolamento suddetto)	id.	12	—
81.	Registro dei provvedimenti sopra ricorso (art. 275 n° 14, Regol. suddetto)	id.	4	50
82.	Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (articolo 275 n° 15, Regolamento suddetto)	id.	7	—
83.	Registro delle produzioni fatte nel corso dell'anno nei giudizi di distribuzione, subastazione o graduazione	(foglio intero)	L. 12	Cent. —
84.	Registro quietanze a madre e figlia dei proventi della cancelleria (mod. numero 1, numero 412 Tar. civ.)	Reg. bolle 500	5	—
85.	Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al benefizio della gratuita clientela (mod. n° 2 registro menzionato nel numero 423 Tar. civ.)	(foglio intero)	L. 5	Cent. —
86.	Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di cancelleria (mod. n° 3, n° 445 Tar. civ.)	id.	5	—
87.	Conto annuale che si rende dal cancelliere delle riscossioni e dei versamenti pei proventi di cancelleria devoluti all'Erario dello Stato (mod. numero 4, art. 448 Tar. civ.)	id.	3	—
88.	Registro dei proventi e spese d'uffizio nella cancelleria (mod. n° 1, n° 450 della Tar. civ. Art. 81 delle Istruzioni ministeriali 28 giugno 1866 per l'esecuzione della Tar. civ.)	id.	4	50
89.	Resoconto annuale delle spese d'ufficio occorse nella cancelleria (mod. n° 2. N° 450 Tar civ. Art. 84 delle Istruzioni suddette),	id.	3	—
90.	Nota delle spese e tasse dovute in ripetizione in cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio (mod. n° 3. Art. 424 Tar. civ., Art. 45 Istruzioni suddette)	id.	3	—
91.	Estratto degli articoli riscossi per spese e tasse notate a debito che si versano dal cancelliere nella cassa del Ricevitore del registro (mod. n° 4, art. 57 Istruzioni suddette)	id.	3	—
92.	Resoconto mensile dei versamenti eseguiti per il concorso nella retribuzione dei commessi applicati alla cancelleria ed alla segreteria del Pubblico Ministero (mod. n° 5, art. 74, capoverso 2° delle Istruzioni suddette)	id.	3	—
93.	Registro dei processi verbali d'udienza per le Preture (art. 192, n° 1 del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865)	id.	5	50
94.	Registro dei decreti sopra ricorsi (art. 274, n° 6, del Regolamento Generale giudiziario suddetto).	id.	4	50
95.	Registro delle cure degli emancipati o degli inabilitati (art. 343 e 348 del Codice civile).	id.	12	—
96.	Registro delle tutele dei minori o degli interdetti (art. 343, 345, 346 e 347 del Codice civile)	id.	18	50
97.	Registro di controllo degli atti eseguiti dall'usciere (art. 84 e 85, Regolamento generale giudiziario).	id.	18	50
98.	Registro delle copie spedite in forma esecutiva	id.	4	50
99.	Registro dei ricorsi presentati alla Commissione di gratuito patrocinio.	id.	7	—
100.	Registro degli atti a tenersi dai cancellieri e dagli uscieri (Tassa e registro, articoli 110 e 111, Decreto 14 luglio 1866)	id.	9	—
101.	Estratto dal registro dei permessi (art. 57 Regolam. gener. giudiziario)	id.	4	50
102.	Registro degli avvisi per le conciliazioni (art. 175, lettera *A*, del Regolamento generale giudiziario)	id.	5	50
103.	Avviso per conciliazione	(mezzo foglio)	1	40
104.	Atto di citazione avanti i Giudici Conciliatori.	id.	1	40
105.	Repertorio per gli atti civili a tenersi dagli uscieri (art. 2, dell'Istruzione ministeriale del 15 marzo 1865)	(foglio intero)	18	50
106.	Repertorio degli atti penali a tenersi dagli uscieri (art. 2, Istruz. sudd.)	id.	12	—
107.	Stato trimestrale dei proventi degli uscieri (mod. n. 3, Istruzione suddetta)	id.	3	—
108.	Registro generale delle Corti d'assise (art. 400, n° 4, Regol. gen. suddetto).	id.	22	—
109.	Registro dei corpi di reato (art. 387, Regolamento suddetto)	id.	20	—
110.	Registro generale della Sezione d'accusa (art. 400, n° 3, Regolamento sudd.).	id.	22	—
111.	Registro dei processi correzionali in appello dalle sentenze dei tribunali (articolo 400, n° 3 Regolamento suddetto)	id.	20	—
112.	Registro generale della Cancelleria in materia penale (art. 400, Regolamento suddetto, n° 2)	id.	22	—
113.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (art. 400, Regolamento suddetto, n° 2)	id.	20	—
114.	Registro generale del Giudice Istruttore (articolo 400, Regol. sudd. n° 2).	id.	22	—
115.	Registro delle richieste (art. 400, Regolamento suddetto, n° 2).	id.	7	—
116.	Registro generale dei procedimenti penali pei Procuratori del Re.	id.	22	—
117.	Registro delle esecuzioni delle sentenze	id.	9	—
118.	Registro generale delle cause penali avanti le Preture (art. 400, Regolamento giudiziario suddetto, n° 1)	id.	22	—
119.	Registro degli atti di istruzione, delle delegazioni e delle richieste nei processi penali	id.	9	—
120.	Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie pretoriali	(mezzo foglio)	1	40
121.	Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie poste nel distretto dei Tribunali	id.	1	40
122.	Stati caratteristici prescritti dall'articolo 73 del Regolamento gen. giudiziario (Corti e Tribunali)	(foglio intero)	4	—
122*bis*.	Stati caratteristici prescritti dall'articolo 73 del Regolamento generale giudiziario (Preture)	(mezzo foglio)	3	—
123.	Cartellini pel Casellario giudiziario (mod. n° 1, art. 1 del Regolamento 6 dicembre 1865).	id.	2	50
124.	Note di trasmissione (mod. n° 2, art. 13 del Regolamento suddetto)	id.	1	80
125.	Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re (mod. numero 3, art. 14 del Regolamento suddetto).	(foglio intero)	7	—
126.	Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel Casellario (mod. n° 4, art. 15 del Regolamento suddetto)	id.	7	—
127.	Elenco dei cartellini contenuti in ordine cronologico (mod. n° 5, art. 15 del Regolamento suddetto)	id.	3	—
128.	Certificato di penalità (mod. n° 6, art. 17, Regolamento suddetto)	id.	5	—
129.	Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del tribunale correzionale (modulo n° 7, articolo 20 del Regolamento suddetto)	id.	7	—
130.	Note di sopravvivenza (mod. n. 8, art. 22 e 25 del Regolamento suddetto).	(mezzo foglio)	1	80
131.	Verbali d'udienza in materia penale pei Tribunali correzionali	(foglio intero)	2	40
132.	Intestazione di sentenza pei Tribunali correzionali	id.	2	80
133.	Cartella *A* per le Commissioni di sindacato (art. 6, decreto ministeriale 13 gennaio 1865)	(mezzo foglio)	2	50
134.	Registro delle Commissioni di sindacato, mod. *B*, per le Corti d'appello (decreto suddetto)	(foglio intero)	7	—
134*bis*.	Idem mod. *B*, pei tribunali civili e correzionali.	id.	7	—
135.	Cartella *C* (art. 13, decreto suddetto).	(mezzo foglio)	2	50
136.	Registro dei processi trasmessi dall'uffizio del Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte d'assise (art. 455, Cod. proc. pen.)	(foglio intero)	5	—
137.	Elenco delle proposte sul personale giudiziario	id.	3	—
138.	Registro delle querele o denunzie (art. 41, Cod. proc. pen.)	id.	3	—
139.	Registro degli avvisi dati alla Cancelleria della Corte d'assise circa l'arrivo degli accusati nelle carceri per l'interrogatorio (art. 456, Cod. proc. pen.)	id.	3	—

Continua)

NB. Trovansi pure vendibili presso la Tipografia tutti i moduli pei Rendiconti Statistici semestrali al prezzo di centesimi 25 per ciascun foglio.

Le spese di posta sono a carico degli Editori. Le domande devono essere franche e corredate del relativo ammontare con *vaglia postale.*

Estratto

Per pubblico contratto del dì ventitre decembre mille ottocento sessantanove, rogato da Alessandro Morelli, notaro residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor Ferdinando del fu Giuseppe Bussotti, possidente e negoziante domiciliato in Firenze, ha venduto al comune di Firenze a causa di espropriazione per pubblica utilità uno stabile posto in Firenze nella via de' Camaldoli, al numero comunale 6, contenente quattro stanze diverse ed una corticella al piano terreno, quattro stanze diverse al primo piano, e cinque al secondo, rappresentato al catasto del comune di Firenze in sezione D dalla particella 404, articolo di stima 223, con rendita imponibile di lire toscane 131 e centesimi 34, pari ad italiane lire centodieci e centesimi 33 (L. 110 33), a cui confinano; 1° a levante via dei Camaldoli, volgendo a tramontana; 2° signor Augusto Berti; 3° signore Rosalia, Gaetana e Marianna Gherardi; 4° signori Luigi, Giovacchino, e Giuseppe Cecchi; 5° signor Gaetano Anderlini, salvo se altri, ecc., per il prezzo di lire italiane settemila cinquecento (L. 7,500) da pagarsi insieme ai relativi frutti al signor Ferdinando Bussotti decorsi giorni trenta dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'art. 54 della legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà dell'immobile venduto.

3739 — Alessandro Morelli, notaro.

Estratto.

Per pubblico contratto del dì ventitre decembre mille ottocento sessantanove, rogato da Alessandro Morelli, notaro residente in Firenze, e da registrarsi nel termine di legge, il signor Augusto Berti ha venduto al comune di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità, uno stabile posto sull'angolo formato dal Borgo San Frediano e la via dei Camaldoli, segnato in quest'ultima col numero 1, ed altro stabile posto in via dei Camaldoli, al numero 4, rappresentati al catasto del comune di Firenze in sezione D dalle particelle 389, 390, 483, articoli di stima 213, 222, con la complessiva rendita imponibile di toscane lire 266 96, pari ad italiane lire 224 24, per il prezzo di lire trentaquattromila trecento trentatre e centesimi cinquantotto da pagarsi insieme ai relativi frutti allo stesso signor Augusto Berti decorsi giorni trenta dall'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà dell'immobile venduto.

3738 — Alessandro Morelli, notaro.

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto a chiunque possa avervi interesse che al pubblico incanto tenuto avanti il detto tribunale nel 31 dicembre 1869, i beni infrascritti subastati a pregiudizio del signor Gaetano Coppoli ad istanza del signor marchese Luigi Ridolfi, come direttore della Banca Toscana di Credito per le Industrie e Commercio d'Italia, rimasero liberati provvisoriamente per lire italiane tremila quattrocento ottantotto e centesimi settantadue al signor Gregorio del fu Gaetano Restini, domiciliato a Prato; e che il termine per l'aumento del sesto scade il quindici gennaio stante 1870.

Descrizione dei beni.

Una casa, rimessa, e stanzone, posti in comunità di Brozzi nel Borgo denominato Petriolo, nel popolo di San Biagio detto Torcifero lungo la strada Pistoiese, rappresentata al catasto in sezione B dalle particelle di numero 1359, 3920, articoli di stima 677, 1964, portante la rendita catastale di L. 92 65.

Li 4 gennaio 1870.

6 — Seb. Magnelli, canc.

Avviso.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto a chiunque possa avervi interesse che al pubblico incanto del 31 decembre prossimo passato gl'infrascritti beni subastati a danno dei figli ed eredi del fu Filippo Filippini per interesse, e ad istanza del sacerdote don Pietro del fu Giuseppe Polverini, rimasero provvisoriamente liberati al detto don Pietro Polverini per la somma complessiva di lire italiane sedicimila trecento ottantacinque; e che il termine all'aumento del sesto scade il quindici gennaio andante.

Descrizione dei beni.

Un casamento in Firenze in via già Saturnino, oggi via della Chiesa, numero stradale 9, rappresentato al catasto in sezione C, a cui confinano: 1° via della Chiesa, 2° Quercioli, 3° Arcispedale di Santa Maria Nuova, salvo se altri, ecc.

Un casamento di quattro piani posto nella via Maestra di Castelfranco di sopra, rappresentato ai libri estimali della comunità di detto nome in sezione C, cui confinano: 1° via Maestra. 2° Mugnai, 3° Filippini Ferdinando, salvo se altri, ecc.

Un appezzamento di terra lavorativa vitata, olivata e focettata della estensione di staia 2 1/2 circa, cui va unito altro appezzamento di terra sodiva olivata di eguale estensione, denominato la Bandella, posti presso e fuori la porta Campana di Castel Franco di Sopra, popolo San Tommaso, rappresentata in sezione E, particella 168, con rendita imponibile di L. 158 11, cui confinano: 1° via Maestra, 2° Caselli, 3° Tempi, 4° Bartoli, salvo se altri, ecc.

Il 2 gennaio 1870.

5 — Seb. Magnelli, canc.

Domanda per nomina di perito.

Con atto di ricorso del 30 dicembre 1869, don Pellegrino Gualtieri, possidente domiciliato a Vernio, rappresentato dal sottoscritto procuratore, ha domandato all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per stimare:

Una casa colonica posta nel Borgo di Mercatale;

Un podere con casa colonica e terre annesse detto Tesciana, nel popolo di Sant'Ippolito;

Altro podere con casa colonica e terre annesse, detto La Confina, posto nei popoli di S. Ippolito e di Griciglliana, il tutto situato nella maggior parte in comunità di Vernio e nella minore in quella di Cantagallo.

Quali beni si espropriano a carico dei signori Giov. Giuseppe, Raimondo e Giov. Batt. Bacheroni e Giuseppe, Basilio, Flamminio e Ferdinando Cecconi.

Quale domanda ha fatta don Pellegrino Gualtieri, attesa la decadenza incorsa dal perito Pietro Mancini già nominato col decreto del 13 aprile 1869, registrato con marca da bollo debitamente annullata.

9 — Dott. Oreste Mattani.

Avviso.

Si rende noto a tutti li effetti che in forza del privato atto del dì 31 decembre 1869, recognito ser Domenico Falleri, registrato in Firenze li 4 gennaio stante, registro 23, fol. 181, n. 39, con L. 11 da Maffei, è stato dichiarato che la Società in nome collettivo già posta in essere tra i signori Francesco di Giuseppe Lottini e Fedele del fu Luigi Bartolini col precedente atto del dì 10 novembre 1869, recognito ser Niccolò Petich, registrato in Firenze li 20 detto, reg. 23, fol. 70, n. 5112, con L. 9 90 da Maffei, è rimasta sciolta e risoluta fino dal dì 11 decembre detto.

Firenze, li 5 gennaio 1870.

11 — Dott. Francesco Daddi.

Avviso per vendita forzata.

Nel giorno 21 gennaio 1870, alle ore 11 antimeridiane, alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze, sulle istanze del signor Ugo Gazzeri e liticonsorti, rappresentati dal dottor Oreste Mattani sarà proceduto alla vendita forzata a pregiudizio del signor Carlo Samadet, domiciliato ad Ancona, di un podere con casa padronale e colonica, detto di Macia, posto in luogo detto Macia nelle comuni del Pellegrino e Brozzi, popolo di S. Stefano in Pane, e di due pezzi di terra a quello annessi, posti nei luoghi detti Gondilagi e Piano di Quinto, e nel comune di Sesto, e come più e meglio i detti beni sono descritti nel bando del dì 7 agosto 1869, é registrato con marca annullata.

E detto incanto si aprirà sul prezzo attribuitogli dall'ingegnere Pellegrino Magnelli nella sua relazione, registrata a Firenze il 19 gennaio 1869, diminuito di quattro decimi per essere rimasto deserto il primo, secondo e terzo e quarto incanto e così sul prezzo di L. 31,864 16, e con tutte le condizioni di che nel citato bando.

10 — Dott. Oreste Mattani

Incanto volontario

per vendita d'una casa in Torino.

Il 20 ora incominciato gennaio, ore 10 del mattino, nella sala delle adunanze della R. Direzione dell'Opera di Maternità di Torino, via dell'Ospedale, n. 44, col ministero del notaio sottoscritto, avrà luogo incanto per la vendita d'un corpo di casa spettante allo stesso pio Instituto, caduto nell'eredità Piovano, e posto in Torino in via della Caccia, n. 2.

L'incanto verrà aperto sull'avuta offerta di L. 90,000 e la vendita avrà luogo sotto le condizioni risultanti dal relativo bando venale del 29 or spirato mese.

Torino, il 1° gennaio 1870.

7 — Giuseppe Turvano, vicecanc.

Errata-corrige. — Nel N. 1 di questa gazzetta, all'avviso di N. 3726, invece di *Nenci* si legga *Nucci*.

FIRENZE - Tip. Eredi Botta.